

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6871 del 01/12/2025
Oggetto	D.Lgs. 115/08 art. 11 comma 7: Serioplast Italy s.p.a., autorizzazione alla costruzione e gestione di un impianto di trigenerazione alimentato a gas metano di potenza elettrica pari a 2,676 MWe e potenza termica nominale pari a 5,860 MWt da ubicarsi presso l'azienda Serioplast Italy s.p.a. in comune di Fontanellato (PR), viale Unione Europea 2, provvedimento comprensivo di A.U.A. ex D.P.R. 59/2013 rilasciata con atto 6845/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7156 del 01/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno uno DICEMBRE 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- l'art.11 comma 7 del D.Lgs. 115/2008;
- la Legge n. 241/1990;
- la L.R. 26/2004.

### PREMESSO CHE:

la società Serioplast Italy s.p.a. con sede legale in via Comonte 15, Seriate (BG), C.F. e Partita I.V.A. n° 00429040165, ha presentato istanza di Autorizzazione, ai sensi dell'art. 11 comma 7 del D.Lgs. 115/2008, per la costruzione e gestione di un impianto di trigenerazione alimentato a gas metano di potenza elettrica pari a 2,676 MWe e potenza termica nominale pari a 5,860 MWt da ubicarsi presso l'azienda Serioplast Italy s.p.a. in comune di Fontanellato (PR), viale Unione Europea 2.;

il progetto prevede la sostituzione del cogeneratore esistente con nuovo cogeneratore installato all'interno del sito produttivo a breve distanza dell'impianto esistente per permettere il reimpiego delle infrastrutture già presenti (tubazioni, cavi, passaggi, ecc.), le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'impianto sono tutte interne al perimetro del sito produttivo e non interferiscono con l'esterno. Le connessioni funzionali interne saranno collegate al processo esistente, mentre le connessioni e le infrastrutture esterne (punto di fornitura del gas e punto di connessione alla rete elettrica nazionale) resteranno quelle esistenti. L'impianto sarà costituito da n. 1 modulo cogenerativo containerizzato con le seguenti caratteristiche tecniche:

- Alimentazione: gas metano di rete.
- Potenza termica introdotta: 5.860 kW
- Potenza elettrica nominale: 2.676 kW
- Potenza termica nominale: 2.475 kW

L'energia elettrica prodotta dal nuovo impianto verrà interamente impiegata per soddisfare le esigenze energetiche del complesso. L'energia termica prodotta verrà anch'essa sfruttata per il sostentamento energetico del sito sotto forma di acqua refrigerata (circa 7°C), acqua calda (circa 62°C) e olio diatermico (circa 250°C). Si prevede un'operatività del gruppo pari a circa 8.000 h/anno.

l'istanza di cui sopra, completa del progetto definitivo e degli allegati tecnici, è pervenuta all'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente e Energia (ARPAE), Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, in data 12/8/2025, acquisita al prot. n. 146132 e seguenti;

Con il medesimo protocollo è stata altresì acquisita l'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013, relativamente alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06, precedentemente rilasciata con Provvedimento del SUAP di Fontanellato prot. n.3615 del 03/04/2015 e successivamente aggiornato con Provvedimento del SUAP di Fontanellato rilasciato con prot. 5218 del 06/05/2022;

l'istanza è stata integrata volontariamente da Serioplast con nota acquisita al prot. ARPAE n. 167826 del 23/9/2025;

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
**Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma** - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

**P.le della Pace, 1 – CAP 43121** | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**DATO ATTO CHE:**

ARPAE, con nota prot. n° 157639 del 5/9/2025, ha avviato il procedimento e indetto Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della medesima Legge invitando a parteciparvi le Amministrazioni/Enti coinvolti al rilascio di permessi/autorizzazioni/pareri/nulla osta nell'ambito del procedimento unico ex D.Lgs. 115/2008, con la medesima nota sono stati trasmessi i documenti ed elaborati progettuali;

alla Conferenza dei Servizi (C.d.S.) sono stati invitati i seguenti Enti: Comune di Fontanellato, AUSL di Parma, Comando Provinciale VV.F. di Parma, oltre al Servizio Territoriale di questa Agenzia;

che entro i termini di Legge non sono pervenute le richieste di integrazioni documentali di cui all'art. 2 comma 7 della L. 241/90 da parte degli Enti convocati in Conferenza dei Servizi;

**CONSIDERATO CHE:**

nel corso dello svolgimento della Conferenza dei Servizi sono stati acquisiti i seguenti titoli abilitativi/pareri/nulla osta espliciti qui elencati:

1. **Comune di Fontanellato**, nota acquisita al prot. ARPAE n. 165096 del 18/9/2025: parere favorevole di compatibilità urbanistica con prescrizioni (allegato 1);
2. **AUSL di Parma**, nota acquisita al prot. ARPAE n. 176224 del 6/10/2025: parere favorevole con prescrizioni (allegato 2);
3. **Comune di Fontanellato**, nota acquisita al prot. ARPAE n. 188410 del 23/10/2025: parere favorevole con prescrizioni per industria insalubre di 1° classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, (allegato 3);
4. **Comune di Fontanellato**, nota acquisita al prot. ARPAE n. 195480 del 4/11/2025:
  - Permesso di Costruire con prescrizioni (allegato 4);
  - Provvedimento Unico conclusivo del procedimento di cui al D.P.R. 447/98 (allegato 5);

Nell'ambito del procedimento è stata acquisito l'atto n. 6845 del 27/11/2025 rilasciato da ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma quale adozione, ai sensi del DPR 59/2013, della modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) a favore dell'Impresa Serioplast Italy s.p.a. in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento in comune di Fontanellato (PR), via Unione Europea, 2, che comprende e sostituisce il titolo abilitativo settoriale "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs 152/06" (allegato 6)

**DATO ATTO:**

che sono stati effettuati agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia, D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto per la Società Serioplast Italy s.p.a., inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale Unica per la

documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 22/10/2025, alla quale ad oggi non è pervenuto alcun riscontro;

che sono state pertanto acquisite, così come previsto dall'art. 88 comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e al fine di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, le autocertificazioni di cui all'art. 89 del medesimo decreto legislativo, con le quali i soggetti sottoposti alla verifica antimafia, come indicati all'art. 85, hanno attestato che nei loro confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67.

Si ritiene pertanto di poter procedere al rilascio della presente Decisione, fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla competente Prefettura attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i..

#### RITENUTO:

che per gli Enti/Organismi i quali, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno fatto pervenire alcun parere o espressione di merito e non hanno partecipato ai lavori della Conferenza dei Servizi, trova applicazione il disposto dell'art. 14 bis, comma 4, della L.241/90;

per quanto tutto sopra esposto di poter concludere positivamente la Conferenza dei Servizi per il rilascio dell'Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 115/2008 per la costruzione e gestione di un impianto di trigenerazione alimentato a gas metano di potenza elettrica pari a 2,676 MWe e potenza termica nominale pari a 5,860 MWt da ubicarsi presso l'azienda Serioplast Italy s.p.a. in comune di Fontanellato (PR), viale Unione Europea 2.

#### **DETERMINA**

la **conclusione positiva della Conferenza dei Servizi** e conseguentemente di **autorizzare**, ai sensi dell'Art. 11 comma 7 del D.Lgs. 115/2008, la Società Serioplast Italy s.p.a. con sede legale in via Comonte 15, Seriate (BG), C.F. e Partita I.V.A. n° 00429040165, alla costruzione e gestione di un impianto di trigenerazione alimentato a gas metano di potenza elettrica pari a 2,676 MWe e potenza termica nominale pari a 5,860 MWt da ubicarsi presso l'azienda Serioplast Italy s.p.a. in comune di Fontanellato (PR), viale Unione Europea 2;

di stabilire che l'impianto dovrà essere costruito secondo le modalità tecniche previste nel progetto definitivo, così come integrato nel corso del procedimento e illustrato nelle premesse, approvato dalla Conferenza dei Servizi, il proponente ed i progettisti firmatari sono pertanto pienamente ed esclusivamente responsabili del progetto definitivo debitamente firmato;

di dare atto che la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere accessorie e della linea elettrica di collegamento alla rete elettrica di distribuzione è **soggetta alle condizioni e prescrizioni** espresse dagli Enti competenti negli atti/nulla osta/pareri indicati nelle premesse e allegati al presente atto quale **parti integranti**, fatte propri da ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con il rilascio della presente Autorizzazione Unica;

*Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna*  
**Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma** - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

**P.le della Pace, 1 – CAP 43121** | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

*Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370*

di stabilire inoltre che:

la durata della presente autorizzazione è pari alla vita attesa dell'impianto stesso;

i termini di inizio e fine lavori sono stabiliti dal permesso di Costruire n. 121/2025-S rilasciato dal Comune di Fontanellato, il termine per l'entrata in esercizio dell'impianto è fissato in 6 mesi dal termine di fine lavori;

l'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e con l'obbligo dell'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia, oltre che delle speciali prescrizioni e condizioni dettate dagli Enti interessati partecipanti alla C.d.S per cui il titolare del presente provvedimento viene ad assumere piena responsabilità nei confronti dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto di produzione di energia, sollevando questa Amministrazione da ogni pretesa molestia di chi si ritenesse danneggiato;

di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 14-quater della L.241/90 la presente determinazione di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso necessari per la realizzazione e gestione dell'opera indicata in oggetto;
- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- l'avviso relativo al rilascio del presente provvedimento verrà pubblicato sul BURERT della Regione Emilia Romagna;
- ARPAE si riserva di ritirare o modificare, in via di autotutela, il presente provvedimento, ove nel prosieguo dovessero essere acquisiti nuovi ed ulteriori elementi valutativi inconciliabili con i contenuti del provvedimento stesso;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo al rispetto della normativa antisismica, agli aspetti di cantierizzazione dei lavori, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005;
- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla comunicazione all'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
- Il responsabile del procedimento è Miselli Massimiliano incaricato di funzione % ARPAE S.AC. di Parma

Il responsabile  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli

*(documento firmato digitalmente)*

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
**Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma** - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

**P.le della Pace, 1 – CAP 43121** | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



# COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211

PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

III SETTORE AREA TECNICA

Fontanellato, 18.09.2025

Spett.le ARPAE  
Agenzia regionale per la prevenzione,  
l'ambiente e l'energia Emilia Romagna  
Servizio autorizzazioni e Concessioni  
P.le della Pace n°1  
43123 Parma – PR

---

aoopr@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO: D.Lgs. 115/08 art. 11 - L. 241/90 - Istanza di autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto di trigenerazione alimentato a gas metano di potenza elettrica pari a 2,676 MWe e potenza termica nominale pari a 5,860 MWt da ubicarsi presso l'azienda SERIOPLAST ITALY S.P.A. in comune di Fontanellato (PR), Via Unione Europea n°2. Parere.**

In riferimento all'istanza presentata ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n°115/08 dalla ditta Serioplast Italy s.p.a. di Fontanellato e relativa all'oggetto e all'indizione di CdS decisoria in forma asincrona (Vs Prot. n°157639 del 05.09.2025, registrato al ns Prot. n°10765 del 08.09.2025);

Verificato che l'unità produttiva in oggetto:

- si trova nell' "Ambito di riordino D2.1B in località Ghiara Le Buche" soggetto alla disciplina prevista dalla relativa Scheda progetto del POC (confermata dal PUG adottato con deliberazione di C.C. n°4/2025), comprendente – tra gli usi previsti – la funzione produttiva di tipo artigianale e industriale;
- rientra tra le attività insalubri di 1ª classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 80 parte prima lettera b) dell'elenco di cui al D.M. 05.09.1994;
- si trova all'interno delle zone di tutela idrogeologica delle aree a falda libera e freatica, nonché della riserva idropotabile (art. 17 del vigente RUE - confermata dal PUG adottato), nelle quali le attività, devono rispettare le seguenti condizioni di esercizio:
  - garantire l'assoluta impossibilità di scarichi accidentali di sostanze inquinanti sul suolo o nelle acque di superficie;
  - se dotate di stoccaggio di materiali idroinquinanti liquidi o solidi solubili, devono provvedere al totale isolamento del deposito con difese fisiche come taglioni in argilla, vasche impermeabili, pozzi e trincee di disinquinamento;
  - non è ammesso lo stoccaggio, anche temporaneo, su piazzale scoperto di inerti o comunque di terre o materiali facilmente asportabili dalle acque correnti, in quantità superiori a 10 mc, o



# COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211

PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

## III SETTORE AREA TECNICA

comunque di sistemi di lagunaggio di capienza tale da impedire ogni scarico inquinante (torbidità) nelle acque di superficie;

- le attività produttive "idroesigenti" già insediate devono verificare la possibilità di attuare, anche per gradi, nel tempo, la massima riutilizzazione possibile delle acque necessarie per il ciclo produttivo;

Verificato, altresì:

- che la realizzazione dell'intervento oggetto di Autorizzazione Unica è soggetta all'ottenimento di specifico Permesso di Costruire;
- che l'istanza di PdC è stata presentata al SUAP comunale in data 21.07.2025 (Pratica SUAP n°121/2025-S);
- che per il rilascio di detto titolo edilizio è necessaria l'espressione dei pareri da parte di AUSL e ARPAE, Enti coinvolti nella Conferenza dei Servizi indetta;
- che il Permesso di Costruire risulta pertanto essere endoprocedimento di competenza di questo Ente, da acquisire ai fini del rilascio dell'AU;

Con la presente:

- si esprime parere favorevole di compatibilità urbanistica ai fini del rilascio dell'AU per la realizzazione dell'intervento in oggetto, subordinatamente al rispetto delle condizioni sopraesposte;
- si richiede all'Autorità competente di voler far pervenire a questo Ente i pareri sopra indicati, ai fini del rilascio del provvedimento endoprocedimentale di competenza, nel rispetto dei termini di chiusura del procedimento.

Distinti saluti.

Il Responsabile del III Settore Area Tecnica

Arch. Alessandra Storchi

(documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.)

Agenzia Regionale Per La  
Prevenzione, L'Ambiente E L'Energia  
Dell'Emilia Romagna - Servizio  
Autorizzazioni E Concessioni Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it

Comune Di Fontanellato - Comune Di  
Fontanellato  
protocollo@postacert.comune.  
fontanellato.pr.it


**OGGETTO:** Risposta a: Prot. 05/09/2025.0157639.U - Richiesta di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianto di cogenerazione alimentato da fonti convenzionali - Richiedente Serioplast Italy SpA - Comune di Fontanellato.

Con la presente siamo a rispondere alla richiesta di ARPAE Sac prot. 157639 del 05.09.2025 avente per oggetto: D.Lgs. 115/08 art. 11 - L. 241/90 - Istanza di autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto di trigenerazione alimentato a gas metano di potenza elettrica pari a 2,676 MWe e potenza termica nominale pari a 5,860 MWt da ubicarsi presso l'azienda Serioplast Italy s.p.a. in comune di Fontanellato (PR), viale Unione Europea 2.

La domanda è relativa alla realizzazione di un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e termica mediante un motore endotermico a ciclo Otto alimentato a gas metano e accoppiato ad un generatore sincrono della potenza elettrica nominale ai morsetti del generatore di 2.676 kW, riferita ad una potenza termica introdotta di 5.860 kW.

L'impianto è installato all'interno del perimetro industriale, l'energia elettrica prodotta dal nuovo impianto è dichiarato che sarà interamente impiegata per soddisfare le esigenze energetiche del complesso, così pure l'energia termica prodotta è sfruttata per il sostentamento energetico del complesso sotto forma di acqua refrigerata (circa 7 °C), acqua calda (circa 62 °C) e olio diatermico (circa 250 °C). E' prevista un'operatività del gruppo pari a circa 8.000 h/anno.

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1<sup>a</sup> classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 7 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.



Relativamente alle due torri evaporative presenti nel nuovo impianto di cogenerazione dovrà essere integrato il manuale di valutazione del rischio da Legionella, inoltre la gestione dell'impianto dovrà essere effettuata secondo quanto indicato al punto 5.3.3 delle "Linee Guida Regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi" di cui alla DGR 828/2017.

Si ricorda in oltre che in entrambe le fasi (costruzione ed esercizio) si dovranno ottemperare gli obblighi di cui al Dlgs 81/2008 e s.m.i. dovute al Servizio SPSAL ed alle valutazioni dei rischi lavorativi, nonché alla gestione delle emergenze.

Osservato che non risultano a tutt'oggi, agli atti dello scrivente Servizio segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività aziendale, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali

Paolo Saccani

Responsabile procedimento:  
Paolo Saccani

**Paolo Saccani**

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA**

Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma

Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393

Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



# COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - 📠 0521/822561  
PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

III SETTORE AREA TECNICA

Fontanellato, 22.10.2025

Spett.li

SUAP

Sede

=====

ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione,  
l'ambiente e l'energia Emilia Romagna  
SAC e Servizio Territoriale di Fidenza  
P.le della Pace n°1  
43121 Parma – PR

=====

[aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: D.Lgs. 115/08 art. 11 - L. 241/90 - Istanza di autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto di trigenerazione alimentato a gas metano di potenza elettrica pari a 2,676 MWe e potenza termica nominale pari a 5,860 MWt da ubicarsi presso l'azienda Serioplast Italy s.p.a. in comune di Fontanellato (PR), viale Unione Europea 2 -Istanza di modifica AUA. Parere.**

In riferimento alla richiesta Prot. n°12641 del 22.10.2025 di espressione del parere di competenza (Rif. Prot. Arpae SAC di Parma n°186960 del 22.10.2025), dalla quale emerge che l'attività svolta dalla Ditta è classificata come industria insalubre di 1° classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 7 parte prima lettera c) dell'elenco di cui al D.M. 05.09.1994;

Verificato che:

- l'unità produttiva in oggetto è ricompresa nell' "Ambito di riordino denominato in Loc. Ghiara Le Buche. Scheda progetto Ambito D2.1B" soggetto alla disciplina prevista dall'Articolo 21 delle Norme Tecniche di PSC, di cui alla relativa scheda progetto di POC;
- si trova all'interno delle zone di tutela idrogeologica delle aree a falda libera e freatica, nonché della riserva idropotabile (art. 17 del vigente RUE), nelle quali le attività insalubri di 1ª classe presenti, devono rispettare le seguenti condizioni di esercizio:
  - garantire l'assoluta impossibilità di scarichi accidentali di sostanze inquinanti sul suolo o nelle acque di superficie;
  - se dotate di stoccaggio di materiali idroinquinanti liquidi o solidi solubili, devono provvedere al totale isolamento del deposito con difese fisiche come taglioni in argilla, vasche impermeabili, pozzi e trincee di disinquinamento;
  - non è ammesso lo stoccaggio, anche temporaneo, su piazzale scoperto di inerti o comunque di terre o materiali facilmente asportabili dalle acque correnti, in quantità superiori a 10 mc, o comunque di sistemi di lagunaggio di capienza tale da impedire ogni scarico inquinante (torbidità) nelle acque di superficie;



# COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - ☎ 0521/822561  
PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

## III SETTORE AREA TECNICA

- le attività produttive "idroesigenti" già insediate devono verificare la possibilità di attuare, anche per gradi, nel tempo, la massima riutilizzazione possibile delle acque necessarie per il ciclo produttivo;
- l PUG adottato con deliberazione di C.C. n°4/2025 ha confermato la classificazione urbanistica precedente;

esprime, parere favorevole subordinato al rispetto delle condizioni sopraesposte, per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Il Sindaco

Dr. Luigi Spinazzi

(documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.)



## COMUNE DI FONTANELLATO

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - 📠 0521/822561

C.F. e P.IVA 00227430345

PEC: [protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it)

### III SETTORE AREA TECNICA

Ubic. int. : Via Unione Europea n°2  
Progetto : REALIZZAZIONE DI NUOVO COGENERATORE E MODIFICA IMPIANTI ESISTENTI

**OGGETTO: PERMESSO DI COSTRUIRE GRATUITO N° 121/2025-S**

### I L R E S P O N S A B I L E D E L I I I S E T T O R E A R E A T E C N I C A

Vista la domanda della **Soc. SERIOPLAST ITALY SPA, C.F./P.IVA 00429040165**, con sede legale in Via Comonte n°15, 24068 Seriate (BG) e stabilimento produttivo in Via Unione Europea n°2 a **Fontanellato**, presentata in data 21/07/2025, Prot. n. 8740 (e successivamente integrata con Prot. n°9164 del 31.07.2025), intesa ad ottenere il Permesso di Costruire per la **REALIZZAZIONE DI NUOVO COGENERATORE E MODIFICA IMPIANTI ESISTENTI**, sull'area accatastata al C.T. del Comune di Fontanellato al Foglio 37, mappale 317 di sua proprietà;

- Visti gli elaborati progettuali allegati redatti dal Tecnico incaricato ING. GENUESSI STEFANO, con studio in Via Cadamiani, 64 a Sedrina (C.F./P.IVA GNSSFN78A23A794Y);
- Visti:
  - la L. 28/01/1977 n°10 e s.m.;
  - la L. n°47 del 28/02/1985 e s.m.;
  - il D.P.R. n°380 del 06.06.2001;
  - la L.R. 25.11.2002, n°31 “*Disciplina generale dell’edilizia*”;
  - la L.R. 30.07.2013, n°15 “*Semplificazione della disciplina edilizia*”;
  - la L.R. n°12 del 23.06.2017 “*Semplificazione della disciplina edilizia*”;
  - la L.R. n°24 del 21.12.2017 “*Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio*”;
- Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n°66 del 29.11.2008, avente per oggetto: “Modifica dell’art. 8 del Regolamento Edilizio comunale in materia di Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio, a seguito dell’emanazione delle direttive approvate con deliberazione di G.R. n° 1676/2008”;
- Richiamati:
  - il parere espresso dal Responsabile del III Settore Area Tecnica Prot. n°11237 del 18.09.2025;
  - il parere espresso da AUSL S.I.S.P. Prot. n°71360 del 06.10.2025 (ns Prot. n°11966 del 06.10.2025);
  - il parere espresso dal Sindaco del Comune di Fontanellato Prot. n°12691 del 23.10.2025;
  - la SCIA antincendio n°078/2025-S;
- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n°35 del 25.09.2019 di “Recepimento della deliberazione dell’Assemblea Legislativa Emilia Romagna – DAL n°186/2018 - in materia di Disciplina del contributo di costruzione;
- Preso atto che il richiedente dichiara di essere proprietario legittimo dell’area/immobile oggetto di permesso di costruire e di avere il necessario titolo del permesso stesso;
- Dato atto che, all’esito della verifica di regolarità amministrativa del provvedimento, eseguita ai sensi dell’art. 147 bis c.1 D.Lgs. n. 267/2000, il provvedimento è corretto e regolare;
- Visto il parere reso dal Responsabile del Servizio finanziario D.ssa Stefania Ziveri, che si è espressa favorevolmente circa la regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’147 bis c.1 D.Lgs. n. 267/2000;



## COMUNE DI FONTANELLATO

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - ☎ 0521/822561

C.F. e P.IVA 00227430345

PEC: [protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it)

### III SETTORE AREA TECNICA

- Fatti salvi e riservati i diritti di terzi e la osservanza piena di ogni prescrizione di Legge e dei Regolamenti Comunali, rilascia alla Soc.: **SERIOPLAST ITALY SPA**

### P E R M E S S O   D I   C O S T R U I R E

alla esecuzione dei lavori indicati nella domanda e nella documentazione ad essa allegata, esclusivamente per la destinazione d'uso negli stessi menzionata per le singole unità edilizie.

Il PERMESSO DI COSTRUIRE è rilasciato fatti salvi i diritti dei terzi ed i poteri attribuiti agli altri Enti ed Organi per effetto di disposizioni di Legge, di Regolamenti Generale e Locali e/o di Convenzioni particolari, per l'esecuzione dei lavori sopra specificati, sotto l'osservanza delle disposizioni del Regolamento Edilizio comunale e di Igiene, di tutte le Leggi e disposizioni vigenti, nonché delle seguenti CONDIZIONI:

- **il presente Permesso di Costruire costituisce semplice presunzione della conformità delle opere stesse alle Leggi e ai Regolamenti in vigore; il committente titolare del Permesso di Costruire, il Direttore lavori, l'assuntore dei lavori, sono responsabili in solido di ogni inosservanza;**
- **il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo (fa fede la data della firma del presente atto da parte del Responsabile del Servizio); quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dalla data di inizio dei lavori ai sensi dell'art. 15.2 del D.P.R. 380/2001, ad eccezione di quanto previsto dalla L.R. n°15 del 30.07.2013 art. 19.3;**
- **il mancato inizio delle opere nei termini prescritti comporta la decadenza del Permesso di Costruire; in tal caso la relativa domanda si intende come non presentata; anche agli effetti dell'applicazione del sesto comma dell'Art. 13 della L. 28.1.1977, n°10;**
- **il rilascio e l'efficacia del presente Permesso di Costruire sono subordinati al versamento del contributo, nonché al completamento della documentazione richiesta con l'Avviso di rilascio;**
- **in caso di rateizzazione delle somme dovute, per ritardi nei versamenti verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 42 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;**
- **a norma dell'art. 11 del D.P.R. 6 giugno 2001, n°380, qualora l'intestatario trasferisca la proprietà dell'area, l'acquirente che intenda costruire, deve ottenere la volturazione del permesso di costruire;**
- **l'intestatario, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori, sono solidamente responsabili di ogni inosservanza di leggi, regolamenti e modalità fissate nel presente permesso di costruire;**
- **contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori di installazione o modifica di impianto termico, elettrico e idrosanitario, deve essere depositato presso l'ufficio tecnico del Comune il progetto e la relazione dell'impianto stesso, a firma del progettista, che attesti il rispetto della normativa vigente in termini di risparmio energetico.**

Ai sensi del DPR giugno 2001 n°380:

.. art. 16 – *Contributo per il rilascio del permesso di costruire*

.. art. 17 – *Riduzione o esonero dal contributo di costruzione*

.. art. 18 – *Convenzione tipo*

.. art. 19 – *Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza*

il contributo di permesso di costruire è fissato in:



## COMUNE DI FONTANELLATO

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - 📠 0521/822561

C.F. e P.IVA 00227430345

PEC: [protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it)

### III SETTORE AREA TECNICA

Oneri di U <sub>1</sub> : mq _____ x €/mq _____	=	€ 0,00
Oneri di U <sub>2</sub> : mq _____ x €/mq _____	=	€ 0,00
Costo di costruzione	=	€ 0,00
Monetizzazione parcheggi di U1	mq _____ x €/mq _____	= € 0,00
D	mq _____ x €/mq _____	= € 0,00
S	mq _____ x €/mq _____	= € 0,00
Contributo straordinario	mq _____ x €/mq _____	= € 0,00
<b>TOTALE ONERI DOVUTI:</b>		<b>€ 0,00</b>

Diritti da versare entro il ritiro del Permesso di Costruire:

Tipologia	Importo (€)
Diritti di istruttoria	50,00

Il presente Permesso di Costruire vale a condizione siano rispettate, oltre a quanto precedentemente riportato, le sotto elencate condizioni:

**A. come da parere favorevole con prescrizioni espresso da AUSL S.I.S.P. Prot. n°71360 del 06.10.2025 (ns Prot. n°11966 del 06.10.2025):**

*“Relativamente alle due torri evaporative presenti nel nuovo impianto di cogenerazione dovrà essere integrato il manuale di valutazione del rischio da Legionella, inoltre la gestione dell'impianto dovrà essere effettuata secondo quanto indicato al punto 5.3.3 delle “Linee Guida Regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi” di cui alla DGR 828/2017. Si ricorda in oltre che in entrambe le fasi (costruzione ed esercizio) si dovranno ottemperare gli obblighi di cui al Dlgs 81/2008 e s.m.i. dovute al Servizio SPSAL ed alle valutazioni dei rischi lavorativi, nonché alla gestione delle emergenze”;*

**B. come da parere favorevole con prescrizioni espresso dal Sindaco del Comune di Fontanellato Prot. n°12691 del 23.10.2025:**

*• l'unità produttiva in oggetto si trova all'interno delle zone di tutela idrogeologica delle aree a falda libera e freatica, nonché della riserva idropotabile (art. 17 del vigente RUE), nelle quali le attività insalubri di 1ª classe presenti, devono rispettare le seguenti condizioni di esercizio:*

- *garantire l'assoluta impossibilità di scarichi accidentali di sostanze inquinanti sul suolo o nelle acque di superficie;*
- *se dotate di stoccaggio di materiali idroinquinanti liquidi o solidi solubili, devono provvedere al totale isolamento del deposito con difese fisiche come taglioni in argilla, vasche impermeabili, pozzi e trincee di disinquinamento;*
- *non è ammesso lo stoccaggio, anche temporaneo, su piazzale scoperto di inerti o comunque di terre o materiali facilmente asportabili dalle acque correnti, in quantità superiori a 10 mc, o comunque di sistemi di lagunaggio di capienza tale da impedire ogni scarico inquinante (torbidità) nelle acque di superficie;*
- *le attività produttive "idroesigenti" già insediate devono verificare la possibilità di attuare, anche per gradi, nel tempo, la massima riutilizzazione possibile delle acque necessarie per il ciclo produttivo;*

**C. al fine dell'aggiornamento del “Catasto delle torri di raffreddamento a umido e dei condensatori evaporativi” presenti nel territorio del Comune di Fontanellato, contestualmente alla presentazione della SCEA, dovrà essere allegata la relativa “Scheda catasto” ai sensi della DGR n°828/2017 “Linee guida per la sorveglianza e il controllo della legionellosi”;**





## COMUNE DI FONTANELLATO

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - ☎ 0521/822561

C.F. e P.IVA 00227430345

PEC: [protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it)

### III SETTORE AREA TECNICA

altimetrici a cui deve essere riferita la costruzione. Le suddette determinazioni vengono effettuate a spese del richiedente che è altresì tenuto a fornire il personale ed i mezzi necessari.

- Ai sensi della L.R. n°15 del 30.07.2013 art. 19, la data di effettivo inizio dei lavori deve essere comunicata al Comune, con l'indicazione del direttore dei lavori dell'impresa cui si intendono affidare i lavori.
- Si rammenta inoltre che nel caso di importo dei lavori pari o superiore a € 150.000,00, alla comunicazione di inizio dei lavori il soggetto interessato dovrà allegare la modulistica compilata (reperibile sul sito della Prefettura) attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 10 della L. 31.05.1965 n°575, oggi ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011 n°159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, ai sensi degli articoli 1 e 2 della L. 13.08.2010 n°136". Sarà cura dell'Amministrazione provvedere all'inoltro della richiesta.
- La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata a nuovo titolo abilitativi per le opere ancora da eseguire ed all'eventuale aggiornamento del contributo di costruzione per le parti non ancora eseguite, al di fuori delle possibilità previste dalla L.R. n°15 del 30.07.2013 art.19 comma 3.
- Il cantiere DEVE essere provvisto di **cartello decoroso e visibile** con l'indicazione delle opere e delle generalità del/gli intestatario/i del permesso di costruire, del progettista, del direttore dei lavori, ecc..
- **In cantiere** DEVE essere **conservato il permesso di costruire e la copia dei disegni approvati**, a disposizione dell'Autorità comunale.
- **Il Permesso di Costruire** è irrevocabile. Esso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine stabilito nel permesso stesso.
- L'intestatario del Permesso di Costruire DEVE effettuare formale comunicazione della **fine dei lavori**;
- Per l'allacciamento alla fognatura comunale e agli altri pubblici servizi, dovranno essere presentate singole domande con relativi progetti agli Enti erogatori del servizio.
- **Prima che sia in qualsiasi modo iniziato l'uso del fabbricato** oggetto del Permesso di Costruire e che possano essere richiesti gli allacci dei contatori relative alle utenze, **è necessaria la presentazione della Segnalazione Certificata di Conformità edilizia e agibilità** nei modi previsti dal'art. 23 della L.R. n°15 del 30.07.2015 modificato dall'art. 75 della L.R. n°24 del 21.12.2017.
- **OGNI TRASGRESSIONE SARA' PUNITA A TERMINI DI LEGGE.**

Per ottenere una riproduzione avente valore legale di questo atto redatto informaticamente e firmato elettronicamente, occorre formulare preventiva domanda di accesso agli atti (artt. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m..).



# COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211

PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

III SETTORE AREA TECNICA

Fontanellato, 18.09.2025

Spett.le ARPAE  
Agenzia regionale per la prevenzione,  
l'ambiente e l'energia Emilia Romagna  
Servizio autorizzazioni e Concessioni  
P.le della Pace n°1  
43123 Parma – PR

---

aoopr@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO: D.Lgs. 115/08 art. 11 - L. 241/90 - Istanza di autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto di trigenerazione alimentato a gas metano di potenza elettrica pari a 2,676 MWe e potenza termica nominale pari a 5,860 MWt da ubicarsi presso l'azienda SERIOPLAST ITALY S.P.A. in comune di Fontanellato (PR), Via Unione Europea n°2. Parere.**

In riferimento all'istanza presentata ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n°115/08 dalla ditta Serioplast Italy s.p.a. di Fontanellato e relativa all'oggetto e all'indizione di CdS decisoria in forma asincrona (Vs Prot. n°157639 del 05.09.2025, registrato al ns Prot. n°10765 del 08.09.2025);

Verificato che l'unità produttiva in oggetto:

- si trova nell' "Ambito di riordino D2.1B in località Ghiara Le Buche" soggetto alla disciplina prevista dalla relativa Scheda progetto del POC (confermata dal PUG adottato con deliberazione di C.C. n°4/2025), comprendente – tra gli usi previsti – la funzione produttiva di tipo artigianale e industriale;
- rientra tra le attività insalubri di 1ª classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 80 parte prima lettera b) dell'elenco di cui al D.M. 05.09.1994;
- si trova all'interno delle zone di tutela idrogeologica delle aree a falda libera e freatica, nonché della riserva idropotabile (art. 17 del vigente RUE - confermata dal PUG adottato), nelle quali le attività, devono rispettare le seguenti condizioni di esercizio:
  - garantire l'assoluta impossibilità di scarichi accidentali di sostanze inquinanti sul suolo o nelle acque di superficie;
  - se dotate di stoccaggio di materiali idroinquinanti liquidi o solidi solubili, devono provvedere al totale isolamento del deposito con difese fisiche come taglioni in argilla, vasche impermeabili, pozzi e trincee di disinquinamento;
  - non è ammesso lo stoccaggio, anche temporaneo, su piazzale scoperto di inerti o comunque di terre o materiali facilmente asportabili dalle acque correnti, in quantità superiori a 10 mc, o



# COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211

PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

## III SETTORE AREA TECNICA

comunque di sistemi di lagunaggio di capienza tale da impedire ogni scarico inquinante (torbidità) nelle acque di superficie;

- le attività produttive "idroesigenti" già insediate devono verificare la possibilità di attuare, anche per gradi, nel tempo, la massima riutilizzazione possibile delle acque necessarie per il ciclo produttivo;

Verificato, altresì:

- che la realizzazione dell'intervento oggetto di Autorizzazione Unica è soggetta all'ottenimento di specifico Permesso di Costruire;
- che l'istanza di PdC è stata presentata al SUAP comunale in data 21.07.2025 (Pratica SUAP n°121/2025-S);
- che per il rilascio di detto titolo edilizio è necessaria l'espressione dei pareri da parte di AUSL e ARPAE, Enti coinvolti nella Conferenza dei Servizi indetta;
- che il Permesso di Costruire risulta pertanto essere endoprocedimento di competenza di questo Ente, da acquisire ai fini del rilascio dell'AU;

Con la presente:

- si esprime parere favorevole di compatibilità urbanistica ai fini del rilascio dell'AU per la realizzazione dell'intervento in oggetto, subordinatamente al rispetto delle condizioni sopraesposte;
- si richiede all'Autorità competente di voler far pervenire a questo Ente i pareri sopra indicati, ai fini del rilascio del provvedimento endoprocedimentale di competenza, nel rispetto dei termini di chiusura del procedimento.

Distinti saluti.

Il Responsabile del III Settore Area Tecnica

Arch. Alessandra Storchi

(documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.)

Agenzia Regionale Per La  
Prevenzione, L'Ambiente E L'Energia  
Dell'Emilia Romagna - Servizio  
Autorizzazioni E Concessioni Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it

Comune Di Fontanellato - Comune Di  
Fontanellato  
protocollo@postacert.comune.  
fontanellato.pr.it


**OGGETTO:** Risposta a: Prot. 05/09/2025.0157639.U - Richiesta di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianto di cogenerazione alimentato da fonti convenzionali - Richiedente Serioplast Italy SpA - Comune di Fontanellato.

Con la presente siamo a rispondere alla richiesta di ARPAE Sac prot. 157639 del 05.09.2025 avente per oggetto: D.Lgs. 115/08 art. 11 - L. 241/90 - Istanza di autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto di trigenerazione alimentato a gas metano di potenza elettrica pari a 2,676 MWe e potenza termica nominale pari a 5,860 MWt da ubicarsi presso l'azienda Serioplast Italy s.p.a. in comune di Fontanellato (PR), viale Unione Europea 2.

La domanda è relativa alla realizzazione di un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e termica mediante un motore endotermico a ciclo Otto alimentato a gas metano e accoppiato ad un generatore sincrono della potenza elettrica nominale ai morsetti del generatore di 2.676 kW, riferita ad una potenza termica introdotta di 5.860 kW.

L'impianto è installato all'interno del perimetro industriale, l'energia elettrica prodotta dal nuovo impianto è dichiarato che sarà interamente impiegata per soddisfare le esigenze energetiche del complesso, così pure l'energia termica prodotta è sfruttata per il sostentamento energetico del complesso sotto forma di acqua refrigerata (circa 7 °C), acqua calda (circa 62 °C) e olio diatermico (circa 250 °C). E' prevista un'operatività del gruppo pari a circa 8.000 h/anno.

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1<sup>a</sup> classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 7 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.



Relativamente alle due torri evaporative presenti nel nuovo impianto di cogenerazione dovrà essere integrato il manuale di valutazione del rischio da Legionella, inoltre la gestione dell'impianto dovrà essere effettuata secondo quanto indicato al punto 5.3.3 delle "Linee Guida Regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi" di cui alla DGR 828/2017.

Si ricorda in oltre che in entrambe le fasi (costruzione ed esercizio) si dovranno ottemperare gli obblighi di cui al Dlgs 81/2008 e s.m.i. dovute al Servizio SPSAL ed alle valutazioni dei rischi lavorativi, nonché alla gestione delle emergenze.

Osservato che non risultano a tutt'oggi, agli atti dello scrivente Servizio segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività aziendale, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali

Paolo Saccani

Responsabile procedimento:  
Paolo Saccani

**Paolo Saccani**

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA**

Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma

Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393

Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



# COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - 📠 0521/822561  
PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

III SETTORE AREA TECNICA

Fontanellato, 22.10.2025

Spett.li

SUAP

Sede

=====

ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione,  
l'ambiente e l'energia Emilia Romagna  
SAC e Servizio Territoriale di Fidenza  
P.le della Pace n°1  
43121 Parma – PR

=====

[aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: D.Lgs. 115/08 art. 11 - L. 241/90 - Istanza di autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto di trigenerazione alimentato a gas metano di potenza elettrica pari a 2,676 MWe e potenza termica nominale pari a 5,860 MWt da ubicarsi presso l'azienda Serioplast Italy s.p.a. in comune di Fontanellato (PR), viale Unione Europea 2 -Istanza di modifica AUA. Parere.**

In riferimento alla richiesta Prot. n°12641 del 22.10.2025 di espressione del parere di competenza (Rif. Prot. Arpae SAC di Parma n°186960 del 22.10.2025), dalla quale emerge che l'attività svolta dalla Ditta è classificata come industria insalubre di 1° classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 7 parte prima lettera c) dell'elenco di cui al D.M. 05.09.1994;

Verificato che:

- l'unità produttiva in oggetto è ricompresa nell' "Ambito di riordino denominato in Loc. Ghiara Le Buche. Scheda progetto Ambito D2.1B" soggetto alla disciplina prevista dall'Articolo 21 delle Norme Tecniche di PSC, di cui alla relativa scheda progetto di POC;
- si trova all'interno delle zone di tutela idrogeologica delle aree a falda libera e freatica, nonché della riserva idropotabile (art. 17 del vigente RUE), nelle quali le attività insalubri di 1ª classe presenti, devono rispettare le seguenti condizioni di esercizio:
  - garantire l'assoluta impossibilità di scarichi accidentali di sostanze inquinanti sul suolo o nelle acque di superficie;
  - se dotate di stoccaggio di materiali idroinquinanti liquidi o solidi solubili, devono provvedere al totale isolamento del deposito con difese fisiche come taglioni in argilla, vasche impermeabili, pozzi e trincee di disinquinamento;
  - non è ammesso lo stoccaggio, anche temporaneo, su piazzale scoperto di inerti o comunque di terre o materiali facilmente asportabili dalle acque correnti, in quantità superiori a 10 mc, o comunque di sistemi di lagunaggio di capienza tale da impedire ogni scarico inquinante (torbidità) nelle acque di superficie;



# COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - ☎ 0521/822561  
PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

## III SETTORE AREA TECNICA

- le attività produttive "idroesigenti" già insediate devono verificare la possibilità di attuare, anche per gradi, nel tempo, la massima riutilizzazione possibile delle acque necessarie per il ciclo produttivo;
- l PUG adottato con deliberazione di C.C. n°4/2025 ha confermato la classificazione urbanistica precedente;


esprime, parere favorevole subordinato al rispetto delle condizioni sopraesposte, per quanto di competenza.


Distinti saluti.


Il Sindaco

Dr. Luigi Spinazzi

(documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.)







M

N

O

P

1

2

3

4

UTA 1

UTA 2

POMPE +  
SERBATOIO

USCITA TUBAZIONI  
DAL CHILLER





## COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA - CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - tel. 0521/823211

[www.comune.fontanellato.pr.it](http://www.comune.fontanellato.pr.it) - P.I. 00227430345

PEC: [protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it)

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Fontanellato, li 29 ottobre 2025

### PROVVEDIMENTO UNICO

(art. 7 commi 2 e 6 del D.P.R. 160/2010)

#### PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO DELLA PRATICA PROT. N. 8740 DEL 21/07/2025

#### IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI FONTANELLATO

**OGGETTO: PERMESSO DI COSTRUIRE GRATUITO N°121/2025-S per REALIZZAZIONE DI NUOVO COGENERATORE E MODIFICA IMPIANTI ESISTENTI.**

Richiedente: **SERIOPLAST ITALY SPA**

Sede legale richiedente: Via Comonte n°15, 24068 Seriate (BG)

Ubicazione insediamento: Via Unione Europea, 2 – 43012 Fontanellato (PR).

#### Premesso:

- \* che la Ditta in oggetto ha presentato, in data 21/07/2025 Prot. n. 8740 allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Fontanellato, istanza di PERMESSO DI COSTRUIRE GRATUITO N°121/2025-S per REALIZZAZIONE DI NUOVO COGENERATORE E MODIFICA IMPIANTI ESISTENTI, in qualità di affittuario, per l'insediamento produttivo sito a Fontanellato, Via Unione Europea n°2;
- \* che la domanda ha dato luogo all'avvio del procedimento unico semplificato, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento approvato con D.P.R. 447/98 e s.m.;
- \* che la domanda riguarda un intervento comprovante l'attivazione dei seguenti endoprocedimenti:
  - parere del Responsabile del III Settore Area Tecnica;
  - parere da AUSL S.I.S.P.;
  - parere del Sindaco del Comune di Fontanellato;
  - parere del Responsabile del Procedimento;

#### Visti:

- \* l'istanza Prot. n. 8740 del 21/07/2025, relativamente alla domanda di Permesso di Costruire gratuito n°121/2025-S per REALIZZAZIONE DI NUOVO COGENERATORE E MODIFICA IMPIANTI ESISTENTI, presentata dalla Soc. SERIOPLAST ITALY SPA in

qualità di affittuario per l'insediamento produttivo sito in Via Unione Europea n°2 – 43012 Fontanellato (PR);

- \* la documentazione tecnica allegata alla domanda summenzionata.

**Visti inoltre i pareri e/o autorizzazioni di seguito elencati:**

- \* parere espresso dal Responsabile del III Settore Area Tecnica Prot. n°11237 del 18.09.2025;
- \* parere espresso da AUSL S.I.S.P. Prot. n°71360 del 06.10.2025 (ns Prot. n°11966 del 06.10.2025);
- \* parere espresso dal Sindaco del Comune di Fontanellato Prot. n°12691 del 23.10.2025;
- \* parere del Responsabile del Procedimento.

**Considerato:**

- \* che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico di cui al D.P.R. 447/98;
- \* che il provvedimento conclusivo è di competenza del SUAP e costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto, ai sensi del D.P.R. n. 447/98 e s. m., D.G.R. n. 2767/2001, D.P.R. n. 160/2010, L.R. n. 4/2010.

**Dato atto** che, all'esito della verifica di regolarità amministrativa del provvedimento, eseguita ai sensi dell'art. 147 bis c.1 D.Lgs. n. 267/2000, il provvedimento è corretto e regolare;

**Visto** il parere reso dal Responsabile del Servizio finanziario D.ssa Stefania Ziveri, che il provvedimento non incide, né direttamente né indirettamente, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunali;

**Visti:**

- \* le disposizioni di cui al D.P.R. 447/98 e s.m., alla D.G.R. n. 2767/2001, al D.P.R. n. 160/2010, e alla L.R. n. 4/2010;
- \* l'art. 107, comma 3, lett. f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Fatti salvi e riservati i diritti di terzi e l'osservanza piena di ogni prescrizione di Legge e dei Regolamenti Comunali,

**Il Responsabile dello Sportello Unico del Comune di Fontanellato  
assume il seguente provvedimento:**

sulla scorta dei pareri, autorizzazioni, atti comunque denominati e sopra enunciati, è assentito il rilascio del **Permesso di Costruire gratuito n°121/2025-S** per REALIZZAZIONE DI NUOVO COGENERATORE E MODIFICA IMPIANTI ESISTENTI, presentata dalla Soc. **SERIOPLAST ITALY SPA** in qualità di affittuario per l'insediamento produttivo sito in Via Unione Europea n°2 – 43012 Fontanellato (PR).

L'istanza in oggetto è assentita nel rispetto delle prescrizioni di cui ai pareri ed autorizzazioni acquisite, costituenti elementi imprescindibili dell'assenso e di seguito richiamate:

- \* parere espresso dal Responsabile del III Settore Area Tecnica Prot. n°11237 del 18.09.2025;
- \* parere espresso da AUSL S.I.S.P. Prot. n°71360 del 06.10.2025 (ns Prot. n°11966 del 06.10.2025);
- \* parere espresso dal Sindaco del Comune di Fontanellato Prot. n°12691 del 23.10.2025;
- \* parere del Responsabile del Procedimento.

Il presente provvedimento viene rilasciato alla Ditta **SERIOPLAST ITALY SPA**, avente sede legale in Via Comonte n°15, 24068 Seriate (BG), per l'insediamento produttivo ubicato in Via Unione Europea n°2 – 43012 Fontanellato (PR).

Al presente Provvedimento Unico sono allegati i seguenti documenti e/o atti:

- \* Permesso di Costruire n°121/2025-S e suoi allegati;

Oltre ai seguenti pareri/comunicazioni:

- \* parere espresso dal Responsabile del III Settore Area Tecnica Prot. n°11237 del 18.09.2025;
- \* parere espresso da AUSL S.I.S.P. Prot. n°71360 del 06.10.2025 (ns Prot. n°11966 del 06.10.2025);
- \* parere espresso dal Sindaco del Comune di Fontanellato Prot. n°12691 del 23.10.2025;

### **DICHIARA**

concluso con esito **FAVOREVOLE**, in conformità alle prescrizioni enunciate ai precedenti punti, il procedimento di cui all'istanza della Pratica di S.U.A.P. **Prot. n°8740 del 21/07/2025**.

**Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività  
Produttive del Comune di Fontanellato**

**Dr Giacomo Magnanini**

(documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000  
e dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.)

\*\*\*\*\*

Il Titolare dal presente provvedimento è tenuto al rispetto dell'esatta osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni previste nello stesso, nei termini indicati.

\*\*\*\*\*

Per ottenere una riproduzione avente valore legale di questo atto redatto informaticamente e firmato elettronicamente, occorre formulare preventiva domanda di accesso agli atti (artt. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.).

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6845 del 27/11/2025
Oggetto	DPR 59/2013 E SMI: ADOZIONE DELLA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI FONTANELLATO (PR) VIA UNIONE EUROPEA, 2 RICHIESTA DALL'IMPRESA SERIOPLAST ITALY SPA PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE IN SIMULTANEA DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA PRATICA SINADOC 2025-26726
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7067 del 26/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno ventisette NOVEMBRE 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

**RICHIAMATO** il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

### VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

### PREMESSO che:

la Ditta SERIOPLAST SPA risulta autorizzata con Provvedimento conclusivo del SUAP di Fontanellato prot. n.3615 del 03/04/2015 (che recepisce l'endoprocedimento della Provincia di Parma prot. n. 24389 del 02/04/2015) per i seguenti titoli abilitativi:

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest  
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC [aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

- autorizzazione allo scarico acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 (articoli 124 e 125);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

il Provvedimento Unico rilasciato con prot. 5218 del 06/05/2022 (che recepisce quale parte integrante la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-2263 del 05/05/2022) con cui il SUAP Comune di Fontanellato ha volturato e modificato l'AUA a favore della ditta SERIOPLAST ITALY SPA;

#### **VISTA:**

l'istanza presentata in data 12/08/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/146132 del 12/08/2025, PG/2025/146133 del 12/08/2025, PG/2025/146135 del 12/08/2025 e PG/2025/146137 del 12/08/2025 – pratica Sinadoc 2025-26726 dal legale rappresentante/amministratore delegato dell'impresa SERIOPLAST ITALY SPA (PIVA 00429040165), con sede legale nel comune di Seriate (BG) in via Comonite, 125 per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di lavorazione e soffiaggio di materie plastiche e produzione in simultanea di energia elettrica e termica svolta presso l'impianto ubicato in via Unione Europea, 2 comune di Fontanellato (PR) con la quale la Ditta richiede la modifica del seguente titolo abilitativo settoriale:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

e il proseguimento senza modifiche dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione allo scarico acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 (articoli 124 e 125);
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

**DATO ATTO** che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente;

**RICHIAMATA** la normativa settoriale ambientale in materia di:

#### Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;

· DECRETO ODORI decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

**RILEVATO CHE:**

l'istanza di modifica dell'AUA sopra citata è stata presentata contestualmente all'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 115/08 e s.m.i. di cui la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale acquisita a protocollo Arpae PG/2025/179460 del 10/10/2025 è parte integrante;

**CONSIDERATO** che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

ARPAE SAC a seguito della verifica di completezza documentale dell'istanza e della correttezza formale, nell'ambito del procedimento unico D.Lgs. 115/08 e s.m.i. con nota Prot. n. 05.09.2025.0157639.U indicava la conferenza dei servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis l.241/90, all'interno della quale sarà acquisito il presente provvedimento di AUA ai fini della determinazione conclusiva ,

**DATO ATTO** che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- la compatibilità urbanistica espressa dal Comune in merito al procedimento di AU acquisita a protocollo Arpae n. PG/2025/165096 del 18/09/2025 e confermata per AUA con protocollo Arpae n. PG/2025/199593 del 11/11/2025, depositati agli atti;
- il parere favorevole di AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica in merito al procedimento di AU acquisito a protocollo Arpae PG/2025/176224 del 06/10/2025, confermato per AUA con protocollo Arpae n.PG/2025/189261 del 24/10/2025, depositato agli atti;
- Parere favorevole con prescrizioni del Comune di Fontanellato in merito al fatto che "l'attività svolta dalla Ditta è classificata come industria insalubre di 1° classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 7 parte prima lettera c) dell'elenco di cui al D.M. 05.09.1994", acquisito a protocollo Arpae PG/2025/188410 del 23/10/2025, allegato alla presente quale parte integrante;
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE prot. n. PG/2025/207730 del 24/11/2025, depositato agli atti;

**CONSIDERATO inoltre che**

- in merito alla matrice scarichi idrici la Ditta dichiara *"l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Autorizzazioni e titoli ambientali ex art. 3 DPR 59/2013" relativamente agli scarichi di acque reflue"*;

- In merito alla matrice rumore la Ditta dichiara *“l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 “Titoli abilitativi in materia ambientale” relativamente all’impatto acustico”*;

**PRESO ATTO** delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell’ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

**CONSIDERATO** che l’Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

**RAVVISATA** la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all’adozione della modifica dell’AUA a favore dell’Impresa SERIOPLAST ITALY SPA (PIVA 00429040165) per l’esercizio dell’attività di lavorazione e soffiaggio di materie plastiche e produzione in simultanea di energia elettrica e termica da realizzare in comune di Fontanellato (PR), via Unione Europea, 2, che sarà rilasciata nell’ambito del procedimento di AU;

**VISTA** la Determina Dirigenziale DET-2025-534 del 21.07.2025, di conferimento dell’incarico dirigenziale e la delega delle funzioni dirigenziali (protocollo 0156103 del 03/09/2025) attinenti, tra l’altro, alle Autorizzazioni Uniche Ambientali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma alla Dott.ssa Beatrice Anelli.

**ATTESO** che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Parma;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

## DETERMINA

**1. DI ADOTTARE** ai sensi del DPR 59/2013 la modifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell’Impresa SERIOPLAST ITALY SPA (PIVA 00429040165) in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento in comune di Fontanellato (PR), via Unione Europea, 2, che comprende e sostituisce il titolo abilitativo settoriale in allegato, di seguito riportato sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all’art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE

**2. DI STABILIRE** che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *“Allegato C Emissioni in atmosfera” con acclusa planimetria di riferimento*

**3. DI DARE ATTO** che la presente determina

- deve confluire nell'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi del D.Lgs. 115/08 e s.m.i.;(ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b DPR 59/2013);
- acquista efficacia costitutiva (L. 241/1990 articolo 21-quater) dal giorno di rilascio dell'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi del D.Lgs. 115/08 e s.m.i. da parte di Arpae.
- integra per quanto non espressamente indicato dal presente atto l'endoprocedimento rilasciato dalla Provincia di Parma con prot. n. 24389 del 02/04/2025, così come modificato dalla Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC n. DET-AMB-2022-2263 del 05/05/2022;

**4. DI DARE ATTO**, altresì, che , il rilascio del presente atto non modifica i termini di vigenza dell'AUA definiti con il rilascio da parte del SUAP del provvedimento unico 3615 del 03/04/2015 e smi e che la domanda di rinnovo deve essere presentata all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del DPR 59/2013 e smi.

**5.** che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

**6. DI DARE ATTO** che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

**7. DI DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**8. DI DARE ATTO** che la presente Determina Dirigenziale viene ricompresa nell'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi del D.Lgs. 115/08 e s.m.i., parte integrante e sostanziale della stessa AU, assumendo efficacia dalla data di rilascio della suddetta Determinazione dirigenziale

**9. DI TRASMETTERE** la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;

**DI RENDERE NOTO** che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art. 23 del Dlgs.14/03/2013n.33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia *avuto piena conoscenza*.

*Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli*

La Dirigente  
delegata all'Unità Autorizzazioni Uniche Ambientali  
Beatrice Anelli

*(documento firmato digitalmente)*

## ALLEGATO C

### Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
<b>INTRODUZIONE</b>	Rif. prat. Sinadoc 2025-26726
	SERIOPLAST ITALY SPA via Unione Europea, 2 comune di Fontanellato (PR)
<b>ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI</b> (inserire normativa tecnica non riportata nel provvedimento)	Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)";
<b>PARTE DESCRITTIVA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la Ditta risulta autorizzata con Provvedimento del SUAP n. 3615 del 30/04/2025 e s.m.i.;</li> <li>• di tale autorizzazione si richiede modifica per sostituzione del cogeneratore generante l'emissione E1, rimanendo inalterato quanto altro autorizzato;</li> <li>• si prende atto che la modifica richiesta viene ricompresa nell'iter di autorizzazione di cui al DLgs 115/08 e s.m.i.;</li> <li>• l'attività industriale prevede <b>"produzione di contenitori plastici in PET"</b>;</li> <li>• è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);</li> <li>• l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";</li> <li>• si prende atto che dal ciclo della lavorazione delle plastiche viene dichiarato che non si generano emissioni e che sono previsti idonei ricambi d'aria ambiente;</li> <li>• è stata dichiarata la presenza di un impianto termico civile utilizzato per il riscaldamento che è soggetto al Titolo II della Parte V del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Caldaia a metano con potenzialità pari a 730 kW;</b></li> </ul> </li> <li>• è stata dichiarata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:</li> </ul>

- **EMISSIONI E5 e E6:** - “Motopompa ad anello a gasolio - impianto di emergenza ” della potenzialità di 224 kW cadauna;

## PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

### EMISSIONE E1: - “Cogeneratore a metano da 5,860 MW<sub>t</sub>”

#### (emissione modificata)

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera. I gas di scarico prodotti dall'impianto subiscono un processo di abbattimento del monossido di carbonio ed un processo di abbattimento degli ossidi di azoto all'interno di un reattore SCR (Selective Catalytic Reduction).

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/anno	8.000	h
Altezza minima	15	m
Materiale particolato	50	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>x</sub> )	95	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossido di carbonio	240	mg/Nm <sup>3</sup>
Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	annuale	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 15% normalizzati a 273 K e 101.3 kPa, in condizioni operative di motore accelerato a 1.500 giri/minuto in condizioni termiche con utilizzatori disinseriti o , se non possibile, con una produzione di 0 Ampere alla tensione di 380 V .

L'emissione dovrà essere dotata Il sistema di regolazione che garantisce la regolazione automatica del rapporto aria/combustibile. I dati registrati dovranno essere tenuti a disposizione dell'Organo di controllo.

Visto le modifiche apportate alla Parte V del D.Lgs 152/06 s.m.i. dal D.Lgs 183/2017, tale impianto si configura come nuovo medio impianto di combustione (come definito al punto gg-bis del comma 1 dell'art. 268 della Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i.).

### EMISSIONE E2: - “Aspirazione n.10 silos M.P.”

Gli effluenti gassosi provenienti da tale fase lavorativa devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particolato.

L'aria aspirata per creare il vuoto, a servizio del trasporto pneumatico, viene reinviata ai silos e quindi al sopraccitato impianto di abbattimento.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	850	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	300	giorni
Altezza minima	12	m
Materiale particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

#### **EMISSIONE E4: - “Aspirazione lavaggio stampi”**

Gli effluenti gassosi provenienti da tale fase lavorativa devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	2.000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno	4	h
Durata giorni/anno	110	giorni
Altezza minima	12	m
Sostanze alcaline come NaO <sub>2</sub>	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Fosfati come PO <sub>4</sub>	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento

dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per l'**emissione E1** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 15 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 15 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti l'emissione E1 dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante l'emissione E1 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del Procedimento unico ai sensi del Procedimento unico D.Lgs. 115/08 e s.m.i;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata.
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo

da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., all' emissione **E1** debbono avere una periodicità **annuale**.

Per gli impianti scarsamente rilevanti, il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Come richiesto da AUSL viene prescritto alla Ditta di inviare, entro un mese dal rilascio dell'Autorizzazione da parte del SUAP territorialmente competente, le schede dati sicurezza delle materie prime che saranno stoccate nei nuovi serbatoi, in lingua italiana e aggiornate secondo il Regolamento UE 2020/878

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

<b>Generale</b>	
Ragione sociale:	SERIOPLAST ITALY S.p.A.
Partita IVA/Codice fiscale:	00429040165
Sede legale:	Via Comonte n. 125, Seriate (Bergamo)
Gestore:	Depositato agli atti
Sede locale impianti:	viale Unione Europea n. 2, Fontanellato (Parma)
Lat:	44.87562
Long:	10.18516
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Produzione di contenitori plastici in PET
Settore attività CRIAER:	4.5
<b>Indicatori di attività</b>	
Indicatore 1:	Quantità annua di materie prime utilizzate [kg/anno]
<b>Parametri di esercizio</b>	
Giorni/anno funzionamento:	300
Altezza media sbocco emissione:	12 m
Temperatura media emissioni:	116 °C

Flussi emissivi annui	
PM (Materiale Particellare):	2.845 kg/anno
Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> ):	5.366 kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	13.556 kg/anno
Biossido di carbonio (CO <sub>2</sub> ):	1.441.919 kg/anno

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica,	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Temperatura e pressione di emissione	sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H3PO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare

devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

<b>PLANIMETRIA</b> (da allegare ovvero da richiamare in maniera univoca)	Le emissioni autorizzate vengono contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria depositata agli atti quale parte integrante sotto la voce Allegato "Planimetria emissioni"
<b>ALLEGATO TECNICO</b>	Si allega documentazione inerente le "Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"

*Nota: Competenza Arpae*

## Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

### Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O<sub>2</sub>%,CO<sub>2</sub>%,CO%,H<sub>2</sub>O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
**Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma** - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest  
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC [aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: [https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

### **Progettazione del punto di misura e campionamento**

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'adeguata presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

## Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

<b>Strutture per l'accesso al punto di prelievo</b>	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.



# COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - 📠 0521/822561

PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

III SETTORE AREA TECNICA

Fontanellato, 22.10.2025

Spett.li

SUAP

Sede

=====

ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione,  
l'ambiente e l'energia Emilia Romagna  
SAC e Servizio Territoriale di Fidenza  
P.le della Pace n°1  
43121 Parma – PR

=====

[aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: D.Lgs. 115/08 art. 11 - L. 241/90 - Istanza di autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto di trigenerazione alimentato a gas metano di potenza elettrica pari a 2,676 MWe e potenza termica nominale pari a 5,860 MWt da ubicarsi presso l'azienda Serioplast Italy s.p.a. in comune di Fontanellato (PR), viale Unione Europea 2 -Istanza di modifica AUA. Parere.**

In riferimento alla richiesta Prot. n°12641 del 22.10.2025 di espressione del parere di competenza (Rif. Prot. Arpae SAC di Parma n°186960 del 22.10.2025), dalla quale emerge che l'attività svolta dalla Ditta è classificata come industria insalubre di 1° classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 7 parte prima lettera c) dell'elenco di cui al D.M. 05.09.1994;

Verificato che:

- l'unità produttiva in oggetto è ricompresa nell' "Ambito di riordino denominato in Loc. Ghiara Le Buche. Scheda progetto Ambito D2.1B" soggetto alla disciplina prevista dall'Articolo 21 delle Norme Tecniche di PSC, di cui alla relativa scheda progetto di POC;
- si trova all'interno delle zone di tutela idrogeologica delle aree a falda libera e freatica, nonché della riserva idropotabile (art. 17 del vigente RUE), nelle quali le attività insalubri di 1ª classe presenti, devono rispettare le seguenti condizioni di esercizio:
  - garantire l'assoluta impossibilità di scarichi accidentali di sostanze inquinanti sul suolo o nelle acque di superficie;
  - se dotate di stoccaggio di materiali idroinquinanti liquidi o solidi solubili, devono provvedere al totale isolamento del deposito con difese fisiche come taglianti in argilla, vasche impermeabili, pozzi e trincee di disinquinamento;
  - non è ammesso lo stoccaggio, anche temporaneo, su piazzale scoperto di inerti o comunque di terre o materiali facilmente asportabili dalle acque correnti, in quantità superiori a 10 mc, o comunque di sistemi di lagunaggio di capienza tale da impedire ogni scarico inquinante (torbidità) nelle acque di superficie;





## COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - 📠 0521/822561

PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

### III SETTORE AREA TECNICA

- le attività produttive "idroesigenti" già insediate devono verificare la possibilità di attuare, anche per gradi, nel tempo, la massima riutilizzazione possibile delle acque necessarie per il ciclo produttivo;
- l PUG adottato con deliberazione di C.C. n°4/2025 ha confermato la classificazione urbanistica precedente;

esprime, parere favorevole subordinato al rispetto delle condizioni sopraesposte, per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Il Sindaco

Dr. Luigi Spinazzi

(documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**